

Class: 14.v, 19/001/001/001.sfa, 001.arm, 44/2025C/001.frc, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 158

**Ai Produttori interessati
Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Pubblicazione del “MANUALE PER DETERMINARE LA CONSISTENZA AMMISSIBILE ALL’INTERVENTO ECO-SCHEMA 1 AL NETTO DEGLI ESITI DEI CONTROLLI IN LOCO”.

Domanda di Pagamento Unica – programmazione 23-27. Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti e dell’art. 37 del DM del 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i.

**Il Dirigente dell’Area Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**
*(sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005)*

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

MANUALE PER DETERMINARE LA CONSISTENZA AMMISSIBILE ALL'INTERVENTO ECO-SCHEMA 1 AL NETTO DEGLI ESITI DEI CONTROLLI IN LOCO

Programmazione 23-27

Campagna 2025 e seguenti

Domanda di Pagamento Unica – anno Campagna 2025, 2026 e 2027.
Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022.

Procedura e Calcoli per determinare la consistenza in anomalia dei capi riscontrati anomali dai controlli oggettivi intervento Eco-schema 1.

Sommario

a) RIFERIMENTI NORMATIVI	4
b) PREMESSA.....	5
c) MOTIVAZIONI GIURIDICHE E DI FATTO	5
d) PROCEDIMENTO DI CALCOLO per Specie Bovine	7
1-individuare il capo anomalo nel registro di stalla	7
2-Calcolare la consistenza media del capo anomalo.....	7
3 – definizione della consistenza ammissibile all’intervento	10
e) PROCEDIMENTO DI CALCOLO per Specie Ovi-caprine / bovine /bufaline	11
1-individuare il capo anomalo nel registro di stalla.	11
2-Calcolare la consistenza media del capo anomalo.....	12
3 –calcolo della consistenza ammissibile all’intervento.....	13
f) PROCEDIMENTO DI CALCOLO per Specie suine	14
1-individuare la consistenza anomala dei suini macellati:	15
2-individuare la consistenza anomala dei suini riproduttori (scrofe e scrofette):	16

a) RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429";
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti articolo 3 lettera h)";
- DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42" Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- DECRETO MINISTERIALE MASAF n. 185145 del 30 marzo 2023 "Modifiche del D.M. del 23 dicembre 2022 e del D.M. del 9 marzo 2023";
- Decreto Ministeriale MASA n. 0110851 dell'11/03/2025 con oggetto: *"Modifica agli articoli 17 e 30 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, relativi rispettivamente all'eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e al "Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione" e modifica all'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2024, recante "Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE)*

2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi”.

- Circolare AGEA n. 29871 del 24 aprile 2023 riguardante le istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unica;
- Circolare AGEA n. 31369 del 28 aprile 2023 riguardante l’eco-schema 1;
- Circolare AGEA n. 40336 del 26 maggio 2023 circa il sostegno accoppiato e precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore e l’eco-schema 1, livello 2;
- Circolare AGEA n. 43528 del 08 giugno 2023 circa modifiche all’eco-schema 1;
- Istruzioni Operative ARPEA n. 113 con oggetto: *“Controlli in istruttoria Anomalie 2023-2027”*

b) PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità di calcolo da eseguire per determinare la consistenza in anomalia dei capi riscontrati in anomalia durante i controlli in loco (controlli di ammissibilità zootecnia e eco 1). Durante i controlli di ammissibilità in situ vengono definiti i capi irregolari in seguito a assenza di identificazione dei capi (mancanza dei due marchi auricolari su almeno due capi) e ritardi di registrazione nella Banca Dati Nazionale.

c) MOTIVAZIONI GIURIDICHE E DI FATTO

Al comma 4 del decreto ministeriale MASAF n. 660087 del 23/12/2022 viene riportata la definizione della consistenza ammissibile al premio: *“Il rispetto dell’impegno di cui al comma 3 è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all’allegato II, facente parte integrante del presente decreto. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.”*

Il DM MASAF 110851 del 11/03/2025 con oggetto: *“Modifica agli articoli 17 e 30 del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, relativi rispettivamente all’eco-*

schema 1 “Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale” e al “Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione” e modifica all’articolo 4 del Decreto del Ministro dell’agricoltura,[omiss]” riporta nell’articolo 2: *“Il comma 2 bis dell’articolo 17, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, è sostituito dal seguente: “2 bis. Il periodo di osservazione per l’anno di domanda 2025 inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025 senza riduzione del premio. A decorrere dall’anno di domanda 2026 il periodo di osservazione decorre dal 1° ottobre dell’anno precedente e termina il successivo 30 settembre ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l’avvio o la cessazione dell’attività dell’agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione.”*

Pertanto, affinché si possa definire la riduzione da applicare al’ Eco-Schema 1, derivante dal/dai capo/i anomalo/i riscontrato/i dai controlli in loco, è necessario convertire il numero di capi in unità bovine adulte (UBA) in rapporto alla consistenza media. Nel seguito si la procedura da seguire.

d) PROCEDIMENTO DI CALCOLO per Specie Bovine

1-individuare il capo anomalo nel registro di stalla

La consistenza media del dato utilizzato dal servizio Classyfarm per determinare la consistenza pagabile all'intervento ECO-schema 1 deriva dai dati presenti nella Banca Dati Nazionale Zootecnica di Teramo per ogni singolo allevamento. Pertanto si individua il capo segnalato sul registro elettronico (scaricato da BDN nel periodo di osservazione come da DM MASAF 110851 del 11/03/2025, campagna 2025: da 01/01/2025 al 30/09/2025 e per le campagne successive 01/10/ n-1 al 30/09/n). I dati necessari per definire il calcolo della consistenza sono:

- CODICE CAPO;
- DATA DI NASCITA;
- DATA DI INGRESSO;
- DATA USCITA STALLA;

2-Calcolare la consistenza media del capo anomalo

Nelle I.O. 113 viene definita la formula per determinare la consistenza media del singolo capo, utilizzata per definire la consistenza attribuita al premio ECO 1 liv 2. Si riporta la formula:

$$\text{Consistenza media UBA singolo capo} = \frac{gg \ 0_6 \text{mesi} * 0.4 \text{ UBA} + gg \ 6_{24} \text{mesi} * 0.6 \text{ UBA} + gg > 24 \text{mesi} * 1 \text{ UBA}}{\text{giorni anno allevamento}}$$

le fasce di età sono definite sulla base della tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA dell'allegato II del DM MASAF n.660087 del 23/12/2022:

Allegato II
(articolo 3 comma 1 lettera c) punto 2.5 e d) punto 3.2 e articolo 17)
Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Suini riproduttori > 50 KG	0.5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3

Per definire i giorni appartenenti alla singola fascia di età del capo si utilizzano i seguenti criteri:

- Giorni fascia dei bovini con meno di 6 mesi (gg 0 - 6 mesi):

D_n = Data nascita;

D_i = Data ingresso in stalla;

D_0 = 01/01/n (primo gennaio della campagna in esame) per il 2025, 01/10/n⁻¹ (primo ottobre dell'anno precedente alla campagna) per campagna 2026 e seguenti;

D_6 = data di compimento dei 6 mesi;

D_u = data di uscita dalla stalla

D_f = 30/09/n (30 settembre della campagna in esame).

Formula:

$$gg\ 0 - 6\ mesi = \max(D_n, D_i, D_0) - \min(D_6, D_u, D_f) + 1^\#$$

“Giorni fascia dei bovini con meno di 6 mesi = Maggiore tra data di nascita, data di ingresso o 01/01[2025] \ 01/10 anno precedente [2026]) -(Minore tra data compimento 6 mesi e data di Uscita di stalla o 30/09) +1”

+1#: aggiungere il giorno solo se la sottrazione precedente non restituisce un valore minore o uguale a 0.

- Giorni fascia dei bovini con età tra i 6 e i 24 mesi (gg 6 - 24 mesi):

D_i = Data ingresso in stalla;

D_0 = 01/01/n (primo gennaio della campagna in esame) per il 2025, 01/10/n⁻¹ (primo ottobre dell'anno precedente alla campagna) per campagna 2026 e seguenti;

D_6 = data di compimento dei 6 mesi;

D_{24} = data di compimento dei 24 mesi;

D_u = data di uscita dalla stalla

D_f = 30/09/n (30 settembre della campagna in esame).

$$gg\ 6 - 24\ mesi = \max(D_6, D_i, D_0) - \min(D_{24}, D_u, D_f) + 1^*$$

“Giorni fascia dei bovini con età compresa tra i 6 e i 24 mesi= Maggiore tra data del compimento dei 6 mesi, data di ingresso o 01/01[2025] \ 01/10 anno precedente [2026]] -(Minore tra data del compimento dei 24 mesi, data di Uscita di stalla o 30/09) +1”*

+1*: aggiungere il giorno solo se la sottrazione precedente non restituisce un valore minore o uguale a 0 e solo se non è presente un periodo nello stesso anno “Giorni fascia dei bovini con meno di 6 mesi (gg 0_6 mesi)”

▪ Giorni fascia dei bovini con età maggiore di 24 mesi (gg >24 mesi):

Di = Data ingresso in stalla;

D₀ = 01/01/n (primo gennaio della campagna in esame) per il 2025, 01/10/n⁻¹ (primo ottobre dell’anno precedente alla campagna) per campagna 2026 e seguenti;

D₂₄= data di compimento dei 24 mesi;

Du = data di uscita dalla stalla;

Df = 30/09/n (30 settembre della campagna in esame);

$$gg > 24 \text{ mesi} = \max(D_{24}, D_i, D_0) - \min(D_u, D_f) + 1^*$$

“Giorni fascia dei bovini con età maggiore di 24 mesi= (Maggiore tra data del compimento dei 24 mesi, data di ingresso o 01/01[2025] \ 01/10 anno precedente [2026]] -(Minore tra la data di Uscita di stalla e il 30/09) +1”*

+1*: aggiungere il giorno solo se la sottrazione precedente non restituisce un valore minore o uguale a 0 e solo se non è presente un periodo nello stesso anno “Giorni fascia dei bovini con meno di 6 mesi (gg 0_6 mesi)” o “Giorni fascia dei bovini con età tra i 6 e i 24 mesi (gg 6_24 mesi)”

▪ Giorni anno allevamento

D₀ = 01/01/n (primo gennaio della campagna in esame) per il 2025, 01/10/n⁻¹ (primo ottobre dell’anno precedente alla campagna) per campagna 2026 e seguenti;

Df = 30/09 (30 settembre della campagna in esame);

D_a = data apertura della stalla;

D_c = data chiusura della stalla;

$$\text{gorni anno allevamento} = \max(D_0; D_a) - (D_c; D_f) + 1$$

“Giorni anno allevamento= (Maggiore tra la data di inizio periodo di osservazione campagna 01/01[2025] \ 01/10 anno precedente [2026]) – (Minore tra la data di chiusura della stalla e data d fine periodo di osservazione 30/09) +1

Consistenza media anomala:

$$\text{Consistenza totale anomala} = \sum \text{Consistenza media singolo capo anomalo}$$

3 – definizione della consistenza ammissibile all’intervento

Definite le consistenze UBA dei capi anomali riscontrati, si procede alla riduzione dalla consistenza media fornita dal sistema di Classyfarm.

Nel caso fossero attribuiti più allevamenti al beneficiario, presenti sullo stesso codice stalla, è necessario individuare l’allevamento di riferimento in base alla presenza dei capi, l’orientamento produttivo, il proprietario e il detentore. Se il capo è presente su più allevamenti di detenzione del proprietario, si applica la riduzione solo sull’allevamento dove è stata identificata l’anomalia.

Si individua la consistenza media dichiarata sommando le UBA calcolate da Classyfarm per ogni gruppo di età degli animali.

Si definisce l’importo ammissibile sottraendo dalla consistenza media dichiarata la consistenza media dei capi anomali.

$$\text{Consistenza ammissibile all'intervento: Consistenza media Classyfarm} - \text{Consistenza media anomala}$$

e) PROCEDIMENTO DI CALCOLO per Specie Ovi-caprine / bovine /bufaline

Premesso che la specie ovi-caprina e bufalina sono ammissibili solo sul livello 1 del premio ECOSHEMA 1 livello 1 mentre la specie bovina è ammissibile sia sul livello 1 che sul livello 2, si riportano i passaggi per addivenire alla consistenza media ammissibile a valle delle irregolarità riscontrate:

1-individuare il capo anomalo nel registro di stalla.

La consistenza media del dato utilizzato dal servizio Classyfarm per determinare la consistenza pagabile all'intervento ECO-schema 1 deriva dai dati presenti nella Banca Dati Nazionale Zootecnica di Teramo per ogni singolo allevamento. Pertanto si individua il capo segnalato sul registro elettronico (scaricato da BDN nel periodo di osservazione come da DM MASAF 110851 del 11/03/2025, campagna 2025: da 01/01/2025 al 30/09/2025 e per le campagne successive 01/10/ n-1 al 30/09/n).

Al fine di individuare il dato di consistenza media di un capo irregolare si seguono le seguenti regole:

- capo riscontrato nel registro di stalla durante il controllo in loco ma non presente in stalla al momento del controllo in quanto morto o venduto o comunque uscito nella campagna (periodo di osservazione) pregressa all'anno del controllo (n-1):

- Se dal registro di stalla scaricato da BDN al momento dell'istruttoria Arpea, il capo non è più presente perché scaricato dal registro post segnalazione dei controllori viene conteggiato come capo adulto presente in stalla per tutto il periodo di riferimento (decurtato 1 uba per bovini/bufalini; 0.15 ovicapri).
- Se il capo risulta ancora presente nel registro di stalla al momento dell'istruttoria di Arpea, viene conteggiato tenendo conto della data di nascita e la data di entrata in stalla e conteggiato per tutto il periodo di riferimento. Tale caso **viene segnalato all'autorità competente per eventuali controlli o sanzioni**.

Al fine di individuare il dato di consistenza media di un capo irregolare si seguono le seguenti regole:

- capo riscontrato nel registro di stalla durante il controllo in loco ma non presente in stalla al momento del controllo in quanto morto o venduto o comunque uscito nell'anno di campagna del controllo (n):

- Se dal registro di stalla scaricato da BDN al momento dell'istruttoria Arpea, il capo non risulta uscito dalla stalla post segnalazione dei controllori (data di uscita NON valorizzata sul registro) viene conteggiato come capo adulto presente in stalla per tutto il periodo di riferimento (decurtato 1 uba per bovini/bufalini; 0.15 ovicapri). Tale caso **viene segnalato all'autorità competente per eventuali controlli o sanzioni.**
- Se la data di uscita del capo viene valorizzata nel registro, il capo viene conteggiato tenendo in conto la data di nascita, la data di entrata del capo e l'effettiva data di uscita del capo.

- un capo riscontrato durante il controllo in stalla ma non presente nel registro durante il controllo in loco:

- viene conteggiato come capo adulto (decurtato 1 uba per bovini bufalini; 0.15 ovicapri) per tutto il periodo di riferimento per gli allevamenti interessati.

I dati necessari per definire il calcolo della consistenza sono:

- CODICE CAPO;
- DATA DI NASCITA;
- DATA DI INGRESSO;
- DATA USCITA STALLA;

2-Calcolare la consistenza media del capo anomalo

Nelle I.O. 113 viene definita la formula per determinare la consistenza media del singolo capo, utilizzata per definire la consistenza attribuita al premio ECO 1 liv 2. Si riporta la formula:

$$\text{Consistenza media UBA singolo capo} = \frac{gg > 12 \text{ mesi} * 0.15 \text{ UBA}}{\text{giorni anno allevamento}}$$

L'età ammissibile e il carico applicato ha origine dalla tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA dell'allegato II del DM MASAF n.660087 del 23/12/2022:

Allegato II
(articolo 3 comma 1 lettera c) punto 2.5 e d) punto 3.2 e articolo 17)
Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Suini riproduttori > 50 KG	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3

- Giorni fascia degli ovi-caprini con età maggiore di 12 mesi (gg >12 mesi):

Di = Data ingresso in stalla;

D₀ = 01/01/n (primo gennaio della campagna in esame) per il 2025, 01/10/n⁻¹ (primo ottobre dell'anno precedente alla campagna) per campagna 2026 e seguenti;

D₁₂= data di compimento dei 12 mesi;

Du = data di uscita dalla stalla;

Df = 30/09/n (30 settembre della campagna in esame);

$$gg > 12 \text{ mesi} = \max(D_{12}, D_i, D_0) - \min(D_u, D_f) + 1$$

“Giorni fascia degli ovi-caprini con età maggiore di 12 mesi= (Maggiore tra data del compimento dei 12 mesi, data di ingresso o 01/01[2025] \ 01/10 anno precedente [2026]) -(Minore tra la data di Uscita di stalla e il 30/09) +1”

3 –calcolo della consistenza ammissibile all’intervento

Definite le consistenze UBA dei capi anomali riscontrati, si procede alla riduzione dalla consistenza media fornita dal sistema di Classyfarm.

Nel caso fossero attribuiti più allevamenti al beneficiario, presenti sullo stesso codice stalla, è necessario individuare l'allevamento di riferimento in base alla presenza dei capi, l'orientamento produttivo, il proprietario e il detentore. Se il capo è presente su più allevamenti di detenzione del proprietario, si applica la riduzione solo sull'allevamento dove è stata identificata l'anomalia.

Si individua la consistenza media dichiarata sommando le UBA calcolate da Classyfarm per ogni gruppo di età degli animali.

Di seguito la formula per definire la consistenza ammissibile all'intervento:

Consistenza ammissibile all'intervento: Consistenza media Classyfarm – Consistenza media anomala

Pertanto la consistenza media ammissibile viene considerata come consistenza massima pagabile e sostituita alla consistenza di Classyfarm.

Ai fini del pagamento dell'eventuale ammissibilità di una stalla sia al livello 1 sia al livello 2, definita la quota pagabile sul livello 2 in base ai capi pascolati, la quota sul livello 1 sarà così calcolata:

uba pagabili sul livello 1 = consistenza ammissibile all'intervento – uba pagabili sul livello 2

f) PROCEDIMENTO DI CALCOLO per Specie suine

Come riportato al comma 4 del decreto ministeriale MASAF n. 660087 del 23/12/2022 gli allevamenti suini hanno una metodologia di calcolo del premio diversa rispetto alle altre specie: “[omiss] Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate”.

La procedura di identificazione della consistenza anomala varia rispetto a quella descritta nei procedimenti di calcolo dei bovini e degli ovicapri, in quanto, le anomalie sui capi e le registrazioni di entrata e di uscita possono essere registrate per insiemi di animali. Pertanto dal registro di stalla elettronico non vi è, in questi casi, la possibilità di identificare il singolo capo, ma solo il numero identificativo dell'insieme segnalato.

Le irregolarità possono essere individuate sia nell'evento di ingresso che nell'evento di uscita del gruppo di animali, pertanto l'operazione di conteggio dei capi irregolari varia in base agli eventi segnalati. Inoltre, la logica di riduzione varia anche in base alla categoria animale, in quanto la definizione della consistenza ammissibile deriva da funzioni diverse:

- a. La consistenza dei macellati è definita dalle movimentazioni in uscita verso un macello degli insiemi di animali durante il periodo di osservazione (01/01/2025 – 30/09/2025 per la campagna 2025; 01/10/n⁻¹ – 30/09/n per le campagne successive).
- b. La consistenza delle scrofe/scrofette è definita dal numero di scrofe e scrofette presenti nel censimento dell'allevamento del 31/03 dell'anno di campagna.

1-individuare la consistenza anomala dei suini macellati:

I suini destinati alla produzione di carne fresca e insaccati vengono generalmente macellati in un'età compresa tra i **5-6 mesi** (per carni fresche leggere) e i **9-12 mesi o più** (per suini pesanti destinati a salumi e insaccati di alta qualità). Alcuni allevamenti per la produzione di salumi arrivano a macellare a **14-16 mesi**.

Il dato dei capi macellati viene restituito ogni anno campagna da *Classyfarm*, dove vengono conteggiati gli animali coinvolti negli eventi di uscita al macello nel periodo compreso dal 01/10/anno campagna-1 al 30/09/anno campagna, ad eccezione della campagna 2025 che ha come periodo di riferimento 01/01/2025 – 30/09/2025.

Pertanto vengono considerati irregolari tutti i suini macellati nei periodi di osservazione che hanno avuto un ritardo nell'ingresso o nell'uscita in quel periodo. Tali suini verranno detratti dalla consistenza media. Per rintracciare i suini che rientrano nella consistenza media validata da *Classyfarm*, dal momento che un suino viene macellato fino ai 14/16 mesi di età, affinché si possa definire ammissibile al pagamento, è necessario avvalersi anche dei controlli della campagna precedente a quella di riferimento. Si consideri che al momento del controllo in loco, vengono verificati tutti gli eventi avvenuti nel periodo compreso tra la data del controllo e un anno prima.

Irregolarità in uscita verso macello: considerare le irregolarità segnalate nelle uscite avvenute durante il periodo di osservazione per gli animali macellati dal nel periodo osservazione della campagna.

Irregolarità in ingresso in stalla: considerare le irregolarità segnalate negli esiti dei controlli della campagna in corso e della campagna precedente; identificare il codice dell'insieme segnalato dai modelli di movimentazione; confrontare il codice della partita con i modelli di movimentazione in uscita verso i macelli nel periodo di osservazione della campagna (01/01/2025 o 10/01/n⁻¹ – 30/09/n per campagne successive);

considerare anomali i capi movimentati in macello appartenenti agli insiemi degli eventi di ingresso irregolari. Il riferimento del modello di ingresso si ritrova sui modelli di accompagnamento di uscita al macello (modello 4), il dato è riportato su quest'ultimi nell'“allegato di identificazione”.

Allevamenti suini con registrazioni individuali: come riportato nel d.lgs n. 134 del 5 agosto 2022 “I&R” e l'allegato 1 al decreto del 7 marzo 2023 (G.U.n. 113 del 16/05/2023) “manuale operativo per la gestione del sistema I&R”, talvolta gli animali presenti in un allevamento sono registrati individualmente con una marchio auricolare, si possono individuare le movimentazioni singolarmente (allevamenti con questa caratteristica sono generalmente: allevamenti semibrado, certificati, iscritti ai libri genealogici o appartenenti a razze autoctone o pigmentate). Pertanto, in presenza di registri con marchi individuali, si utilizzano gli eventi di movimentazione individuali per definire il numero dei capi irregolari e i criteri definiti nei punti precedenti.

Si riporta la formula per definire la consistenza ammissibile dei capi macellati e quella irregolare:

Macellazioni ammissibile suini: Numero di macellazioni nel periodo osservazione (Classyfarm)
– Numero capi irregolari segnalati durante il periodo di osservazione campagna

Consistenza UBA ammissibili = Macellazioni ammissibili suini * 0.3 UBA

Pertanto la consistenza media ammissibile viene considerata come consistenza massima pagabile e sostituita alla consistenza di Classyfarm.

Ai fini del pagamento dell'eventuale ammissibilità di una stalla sia al livello 1 sia al livello 2, definita la quota pagabile sul livello 2 in base ai capi pascolati, la quota sul livello 1 sarà così calcolata:

uba pagabili sul livello 1 = consistenza ammissibile all'intervento – uba pagabili sul livello 2

2-individuare la consistenza anomala dei suini riproduttori (scrofe e scrofette):

La consistenza a pagamento per le scrofe e scrofette è definita sulla base di un dato specifico dichiarato al 31/03 dell'anno campagna. Pertanto affinché si possa definire la quantità anomala coerente, è necessario svolgere un'analisi puntuale sulle irregolarità segnalate per gli eventi precedenti al 31/03/ anno campagna, sia nella campagna in corso che nelle precedenti.

Irregolarità in ingresso in stalla: Se sono state riscontrate irregolarità negli anni precedenti su eventi che hanno coinvolto capi appartenenti a gruppi di scrofe e scrofette, prima che vengano effettuate delle decurtazioni alla consistenza ammissibile, quella riscontrata dal censimento del 31/03/anno campagna (dato Classyfarm), è necessario assicurarsi che questi capi siano ancora presenti al momento del censimento e che non siano usciti prima. I riferimenti dei dettagli delle partite sono deducibili dai modelli di ingresso e di uscita.

Allevamenti suini con registrazioni individuali: come riportato nel d.lgs n. 134 del 5 agosto 2022 “I&R” e l’allegato 1 al decreto del 7 marzo 2023 (G.U.n. 113 del 16/05/2023) “manuale operativo per la gestione del sistema I&R”, talvolta gli animali riproduttori presenti in un allevamento sono registrati tramite marchi auricolari e le movimentazioni sono individuabili singolarmente (allevamenti semibrado, certificati, iscritti ai libri genealogici e appartenenti a razze autoctone o razze pigmentate). Pertanto in tal caso analizzare i registri con marchi individuali per definire se i capi riscontrati rientrano nei criteri di segnalazione definiti nel punto precedente.

Si riporta la formula per definire la consistenza ammissibile e quella irregolare:

Riproduttori irregolari suini: *N. scrofe e scrofette irregolari ingresso anno in corso e precedente
– scrofe e scrofette irregolari uscite dalla stalla prima del 31 marzo anno campagna)*

Riproduttori ammissibili suini: *N. di scrofe e scrofette presenti al censimento marzo anno campagna
– Numero capi irregolari segnalati durante il periodo di osservazione campagna*

*Consistenza UBA ammissibili = Riproduttori ammissibili suini * 0.5 UBA*

Pertanto la consistenza media ammissibile viene considerata come consistenza massima pagabile e sostituita alla consistenza di Classyfarm.

Ai fini del pagamento dell’eventuale ammissibilità di una stalla sia al livello 1 sia al livello 2, definita la quota pagabile sul livello 2 in base ai capi pascolati, la quota sul livello 1 sarà così calcolata:

uba pagabili sul livello 1 = consistenza ammissibile all’intervento – uba pagabili sul livello 2